



Città di Gattinara
Provincia di Vercelli

Regolamento Comunale

per i

**LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DA ESEGUIRSI
IN ECONOMIA**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 32 DEL 29/11/2012

INDICE

CAPO I - PRINCIPI

- Art 1. Oggetto del Regolamento
- Art 2. Modalità di esecuzione in economia
- Art 3. Limiti economici agli interventi in economia

CAPO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art 4. Lavori in economia
- Art 5. Forniture in economia
- Art 6. Servizi in economia
- Art 7. Interventi misti

CAPO III - ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- Art 8. Elenco degli operatori economici
- Art 9. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
- Art 10. Formazione dell'elenco
- Art 11. Composizione dell'elenco
- Art 12. Procedure per la formazione dell'elenco
- Art 13. Aggiornamento dell'elenco
- Art 14. Cancellazione dall'elenco
- Art 15. Procedura per la cancellazione
- Art 16. Invito di partecipazione alla gara

CAPO IV - PROCEDIMENTO

- Art 17. Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento
- Art 18. Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art 19. Interventi eseguiti in cottimo fiduciario
- Art 20. Lettera di invito
- Art 21. Scelta del contraente
- Art 22. Contratti Aperti
- Art 23. Contratto
- Art 24. Revisione Prezzi
- Art 25. Garanzie

CAPO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art 26. Interventi d'urgenza
- Art 27. Lavori di somma urgenza
- Art 28. Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art 29. Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
- Art 30. Disposizioni speciali per i servizi legali

CAPO VI - I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA' ACCESSORIE

- Art 31. Servizi e soglie economiche
- Art 32. Corrispettivo
- Art 33. Elenco dei soggetti idonei al conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie
- Art 34. Formazione dell'elenco
- Art 35. Procedure per la formazione dell'elenco
- Art 36. Aggiornamento dell'elenco
- Art 37. Cancellazione dell'elenco
- Art 38. Invito di partecipazione alla consultazione comparativa

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

- Art 39. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art 40. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art 41. Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
- Art 42. Ordinazione e liquidazione di forniture di beni e servizi
- Art 43. Verifica e collaudo
- Art 44. Inadempienze
- Art 45. Anticipo fondi

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art 46. Rinvio dinamico
- Art 47. Abrogazione di norme
- Art 48. Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale e nonché dai relativi regolamenti d'applicazione.
2. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le forniture, i servizi, da eseguirsi in economia da parte degli uffici competenti.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai Responsabili dei singoli Servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) ovvero di volta in volta assegnati con apposito provvedimento deliberativo.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri dell'Ente o appositamente noleggiati e con personale proprio, o di altri Enti e/o società ad esso convenzionati, e da personale eventualmente assunto o incaricato.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, in possesso dei requisiti di legge, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dal Comune ai sensi del successivo Capo III.
4. L'affidamento diretto, a soggetti in possesso dei requisiti di legge, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dal Comune, è consentito per importi inferiori ad € 40.000,00 per l'esecuzione di lavori, per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi.

Art. 3 - Limiti economici agli interventi in economia

1. L'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di € 200.000,00 per lavori e di € 137.000,00 per forniture di beni e di servizi.
2. Limitatamente ai lavori concernenti i beni mobili e immobili sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004, l'affidamento in economia con procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 non può superare l'importo complessivo di € 1.000.000,00.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente articolo.
4. Gli importi di cui ai commi precedenti del presente articolo non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale.
5. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui ai commi 1, 2 e 3 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
6. Non sono considerati artificialmente frazionati gli affidamenti separati di un intervento misto, di cui all'art. 7, a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora

tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

CAPO II INTERVENTI ORDINARI

Art. 4 - Lavori in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste in via ordinaria per gli appalti dei lavori;
 - b) manutenzione di opere¹o di impianti²;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive nonché all'esecuzione di scavi archeologici;
 - h) lavori edili, di muratura, stradali, di manutenzione del piano viabile stradale sia bitumato che in macadam, di segnaletica orizzontale o verticale, di manutenzione del verde pubblico;
 - i) lavori su impianti esistenti o di nuova installazione;
 - j) lavori inerenti l'abbattimento di barriere architettoniche in stabili di proprietà (eliminazione gradini e realizzazione rampe, realizzazione di servoscala, montacarichi ed impianti ascensore).
2. Per manutenzione di impianti o di opere si intendono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni del demanio comunale e delle loro pertinenze, del patrimonio indisponibile e disponibile del Comune (es. strade, acquedotti, fognature, cimiteri, illuminazione, aree verdi attrezzate, edifici pubblici, scuole, palestre, ecc.) nonché la realizzazione anche di nuove opere purché funzionali ad opere già esistenti.

Art. 5 - Forniture in economia

1. Le forniture dei beni che possono essere affidati in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:

¹ art. 3, lett. l), D.P.R. n°207/2010

² art. 108, comma 3, D.P.R. n°207/2010

- a) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- b) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- c) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- d) prodotti per la manutenzione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- e) macchinari, mezzi ed attrezzature da destinarsi all'uso del personale operaio comunale;
- f) macchinari, mezzi ed attrezzature da destinarsi all'uso della Polizia Municipale;
- g) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- h) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- i) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- j) elettrodomestici (di tipo familiare e/o industriale), attrezzature e utensileria varia per refettori, mense di servizio, somministrazione occasionale di bevande e alimenti ed allestimento di stand enogastronomici;
- k) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e accessori per impianti sportivi;
- o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- p) coppe, trofei, medaglie, gonfalone, bandiere, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze nonché acquisti necessari all'eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- r) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica;
- s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali sia territoriali che extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- v) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- w) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- x) acquisto, noleggio e installazione, gestione e manutenzione di impianti telefonici e trasmissione dati e di telecomunicazione in genere;
- y) fornitura, installazione e manutenzione dell'arredamento occorrente per le sezioni elettorali o di quanto altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali;

- z) acquisto e noleggio di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, biciclette, mezzi d'opera occorrenti per i servizi comunali;
 - aa) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - bb) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture dei seguenti beni:
- a) attrezzature tecniche, scientifiche, di antincendio, mezzi di soccorso, generi di pronto soccorso, attrezzatura per la protezione civile, dispositivi antifurto ed arredi ed attrezzature di protezione e di sicurezza;
 - b) acquisto di segnaletica stradale, di dossi rallentatori, di dissuasori, di semafori e/o lampeggianti compresa la loro manutenzione posa in opera e manutenzione della segnaletica stessa;
 - c) acquisto e installazione di segnaletica di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - d) acquisto di beni necessari per interventi di ordinaria manutenzione di immobili di proprietà comunale e relativi impianti, accessori e pertinenze, nonché per la manutenzione del cimitero degli impianti di pubblica illuminazione delle strade, piazze, giardini ed aree aperte al pubblico;
 - e) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telematiche;
 - f) beni e servizi necessari alla manutenzione e adeguamento del verde pubblico, giardini comunali, aiuole, parchi, compreso acquisizione di piante e fiori, lavori di giardinaggio, potatura, piantumazione e sostituzione di piante, acquisto di concimi, diserbanti e prodotti fitosanitari;
 - g) beni e servizi necessari per la manutenzione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione;
 - h) beni e servizi necessari per riparazione e manutenzione della viabilità urbana, compreso lo spargimento di ghiaia, pietrisco, sale, rimozione neve, tronchi di alberi;
 - i) fornitura e posa di impianti fotovoltaici;
 - j) beni e servizi connessi alla rilevazione elettronica delle infrazioni del Codice della Strada.
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 4 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 6.

Art. 6 - Servizi in economia

1. I servizi che possono essere affidati in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi, automezzi e impianti;
 - b) servizi di rottamazione e smaltimento arredi, attrezzature, autoveicoli e automezzi vari;
 - c) servizi di aggiornamento e gestione dell'inventario relativi al patrimonio comunale;
 - d) servizi fornitura di lavoro temporaneo (interinale);
 - e) servizi cimiteriali compreso il servizio di illuminazione votiva e servizi relativi alle onoranze funebri;
 - f) servizi elaborazione paghe e adempimenti connessi;
 - g) servizi di cattura, ricovero e custodia animali da affezione;
 - h) servizio rimozione neve e sabbiatura strade;
 - i) servizio pubbliche affissioni;
 - j) servizi di assistenza e sorveglianza alunni della scuola dell'obbligo al di fuori dell'attività didattica;

- k) servizi sostitutivi mensa per il personale dipendente;
 - l) servizi di trasporto terrestre e aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
 - m) servizi di telecomunicazione in genere;
 - n) servizi assicurativi, bancari e finanziari, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - o) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - p) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi e conseguenti pubblicazioni di varia natura, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, spese per indagini geologiche, agronomiche, geognostiche, ambientali, saggi e rilievi di varia natura, prove di carico, frazionamenti e documentazioni catastali, servizi di assistenza specialistica, pianificazione urbanistica e paesaggistica e conseguenti strumenti urbanistici esecutivi, direzione lavori e collaudi connessi alla gestione dei servizi comunali nonché servizi ed attività in materia di protezione civile e servizi di attuazione della normativa D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - q) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - r) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
 - s) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - t) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa, pubblicazione di notiziari o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - u) servizi di pulizia degli edifici, di aree pubbliche e di gestione delle proprietà immobiliari e delle piattaforme ecologiche;
 - v) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di dattilografia, traduzione, copia e trascrizione, rilegatura di atti, libri o altre pubblicazioni;
 - w) servizi di riscossione, postalizzazione e rendicontazione dei pagamenti relativi alle entrate comunali e alle violazioni amministrative;
 - x) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione, derrattizzazione e servizi analoghi;
 - y) servizi di ristorazione, catering, alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - z) servizi di ristorazione compresi i servizi di preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
- a) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza degli immobili e del territorio comunale, anche in occasione di manifestazioni pubbliche;
 - b) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

- c) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza integrativa agli alunni diversamente abili, assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione sanitaria ed epidemiologica, organizzazione prestazioni mediche specialistiche, servizi per cure varie, mensa domiciliare e trasporto degli assistiti;
 - d) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche e di semplice intrattenimento nonché iniziative di carattere ludico ed organizzazione e gestione dei centri estivi;
 - e) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 6;
 - f) locazione di immobili, aree e locali eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - g) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, gestione del calore e conduzione degli impianti termici, la gestione della rete e la fornitura di carburante.
 - h) servizi pubblici connessi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, servizi per la gestione del ciclo idrico integrato con relativo mantenimento degli impianti ed erogazione, se del caso, di acqua refrigerata ed addizionata di anidride carbonica;
 - i) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - j) servizi legali di cui all'art. 32, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - k) servizi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie di cui al Capo VI, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - l) servizi di manutenzione o nuovo impianto relativi ad apparecchiature antincendio (idranti, estintori, porte tagliafuoco ecc.);
 - m) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'art. 4 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'art. 5.
4. L'Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà di provvedere in economia anche per lavori, forniture e servizi non contemplati negli artt. 4, 5 e 6 purché se ne dimostri la convenienza e purché si tratti di lavori, provviste e servizi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi affidati alla gestione dei Responsabili dei Servizi.

Art. 7 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'art. 3, comma 8.
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'art. 3, comma 8, il limite economico di cui all'art. 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

CAPO III

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 8 - Elenco degli operatori economici

1. È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, commi 11 e 12, D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, l'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario.

Art. 9 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Gli operatori economici, per ottenere l'iscrizione nell'elenco devono dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l'esecuzione dei lavori o delle forniture di beni e servizi di che trattasi.

I requisiti possono essere dimostrati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Art. 10 - Formazione dell'elenco

1. La formazione dell'elenco di cui al precedente art. 10 avviene mediante adeguata pubblicazione di apposito avviso.
2. L'avviso contiene:
 - le modalità ed il termine di presentazione delle istanze;
 - la documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
3. Entro il termine stabilito nell'avviso gli operatori economici interessati presentano domanda di iscrizione nell'elenco per l'esecuzione dei lavori o la fornitura di beni e servizi rispettivamente alla/alle categoria/e e/o alla/alle tipologie merceologiche di appartenenza.
4. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è determinato dalla data di protocollo di arrivo dell'istanza di iscrizione.
5. Gli operatori economici sono inseriti nell'elenco in relazione alla categoria dei lavori ed alla tipologia dei beni e dei servizi oggetto dell'intervento da eseguire.

Art. 11 - Composizione dell'elenco

1. L'elenco degli operatori economici è così articolato:
 - Sezione I: Lavori
 - Sezione II: Forniture
 - Sezione III: Servizi
2. Le Sezioni sono suddivise in Classi in relazione alle categorie dei lavori ed alle varie tipologie merceologiche dei beni e dei servizi.

Art. 12 - Procedure per la formazione dell'elenco

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico assume nello specifico le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e con proprio provvedimento approva l'avviso per l'istituzione dell'elenco e la ripartizione interna ad ogni sezione.
2. L'esame delle domande di iscrizione all'elenco sarà effettuato da una Commissione composta dai Responsabili dei Servizi.
3. Il Responsabile del Ufficio Tecnico di cui al comma 1 nel prendere atto dei verbali della Commissione ne approva le risultanze con proprio provvedimento, disponendo l'iscrizione delle ditte idonee nonché la formazione dell'elenco.

4. Permane comunque da parte del Responsabile del Ufficio Tecnico, sentita la Commissione di cui sopra, la facoltà di includere nell'elenco, ogni qual volta lo ritenga opportuno, ditte di provata e notoria idoneità, previa acquisizione agli atti della documentazione di cui al precedente art. 11, comma 2.
5. L'inserimento nell'elenco testé citato non può comunque costituire, da parte dei singoli operatori, presupposto automatico d'invito né titolo per pretendere l'eventuale affidamento dell'esecuzione dell'intervento in economia.

Art. 13 - Aggiornamento dell'elenco

1. Annualmente, con le stesse procedure previste dai precedenti articoli, il Responsabile del Ufficio Tecnico provvede all'aggiornamento dell'elenco, con l'inserimento delle nuove iscrizioni.
2. Le nuove iscrizioni sono inserite, nell'elenco, nell'ordine determinato dalla data di protocollo di arrivo dell'istanza di iscrizione.

Art. 14 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 9, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività.
2. La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'interessato.

Art. 15 - Procedura per la cancellazione

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
2. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'elenco.
3. Le determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico devono essere rese note alla ditta interessata, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

Art. 16 - Invito di partecipazione alla gara

1. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati possibilmente secondo l'ordine di iscrizione o tramite sorteggio, sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'affidamento, e possono ricevere ulteriori inviti se non risultati aggiudicatari di lavori, forniture e servizi nell'anno in corso, fatta comunque salva la maggior rispondenza alle esigenze di funzionalità degli uffici dell'Ente.
2. E' riservata comunque la facoltà insindacabile al Responsabile del Servizio competente di avvalersi anche di ditte non iscritte, se non sussistono soggetti idonei nell'elenco.

CAPO IV PROCEDIMENTO

Art. 17 - Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile del Servizio competente per materia assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 per le procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture disciplinate dal presente regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio può avvalersi di un Responsabile del Procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del Procedimento resta a carico del Responsabile del Servizio.

Art. 18 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile di cui all'art. 17, provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile di cui all'art. 17, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 19 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi in economia vengono eseguiti per cottimo fiduciario l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici di cui al precedente Capo III.
2. Il Responsabile del Servizio o Procedimento competente con la determinazione di cui al combinato disposto degli artt. 11, D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e 192 del D.Lgs. 267/2000, avvia il procedimento, approva la lettera di invito secondo quanto stabilito al successivo art. 20, individua, mediante le modalità di cui al precedente comma, gli operatori economici, e formalizza i criteri di individuazione del contraente.
3. E' consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio nei seguenti casi:
 - a) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00, se trattasi di lavori;
 - b) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00, se trattasi di beni e servizi;
 - c) ogni qualvolta la motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti.

4. Nei casi previsti dal precedente comma la determinazione a contrattare può coincidere con la determinazione di affidamento dell'intervento in economia.
5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda la determinazione a contrattare deve essere preceduta da un'apposita relazione, perizia, stima sommaria o, se del caso, da apposito progetto che individui con precisione il tipo di intervento, i costi e modalità di esecuzione.

Art. 20 - Lettera di invito

1. La lettera di invito, di norma, contiene tutti i dati necessari per permettere la formulazione dell'offerta e comunque quanto previsto dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 05/10/2010, n. 207.
2. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'art. 26 o di lavori di somma urgenza di cui all'art. 27, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile di cui all'art. 17 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
4. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile di cui all'art. 17 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 21 - Scelta del contraente

1. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.
2. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
3. L'apertura delle buste contenenti i preventivi richiesti deve essere effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento alla presenza di due testimoni per assicurare la massima trasparenza in una sala aperta al pubblico.

Art. 22 - Contratti aperti

1. Per contratti aperti si intendono interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito della vigenza contrattuale.
2. Per questo tipo di interventi, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine

contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il Responsabile di cui all'art. 17 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva e in ogni caso non possono superare i limiti di cui all'art. 3.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 23 - Contratto

Il cottimo fiduciario può essere regolato da contratto, scrittura privata semplice oppure d'apposita lettera con la quale il Responsabile di cui all'art. 17 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi, in base all'entità dell'importo.

Art. 24 - Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 25 - Garanzie

1. Il Responsabile Unico del Procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione (provvisoria e/o definitiva), ove gli interventi da eseguire non superino la somma di € 40.000,00 per i lavori e di € 40.000,00 per le forniture di beni e servizi.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'art. 17, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'art. 113, D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a € 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

CAPO V

DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 26 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è redatto dal Responsabile di cui all'art. 17 o da un tecnico all'uopo incaricato; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 27 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Servizio o altro soggetto competente che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 26, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile Unico del Procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
4. La Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Art. 28 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'art. 26 o i lavori di somma urgenza di cui all'art. 27 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 54, comma 2, D.Lgs n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli artt. 17, 26 e 27.
2. Il Responsabile di cui all'art. 17 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 29 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli artt. 5, 6 e 21 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8/11/1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 30 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12/04/06, n. 163, per importi fino a € 211.000,00; per importi superiori si applica l'art. 20, D.Lgs. 12/04/06, n. 163.

2. In deroga alla competenza di cui all'art. 17, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta Comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - di natura tecnica, giuridica, amministrativa o finanziaria;
 - prestazioni notarili;
 - consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi.
5. Il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

CAPO VI

I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE

Art. 31 - Servizi e soglie economiche

1. Le prestazioni relative:
 - alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi tecnico-specialistici;
 - quelle di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 90, D.Lgs. n. 163/2006;possono essere, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, affidate mediante determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico a soggetti esterni aventi titolo, come disciplinato dal presente Capo.
2. Per incarichi fino a € 100.000,00 è consentito l'affidamento mediante cottimo in forma di convenzione di incarico professionale nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura comparativa, che potrà essere preceduta facoltativamente dalla pubblicazione di un avviso, di consultazione di almeno cinque soggetti, se disponibili, ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla Stazione Appaltante.
3. Per incarichi fino a € 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto.

Art. 32 - Corrispettivo

Il corrispettivo da porre a base d'asta nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria è stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento in riferimento al D.M. 4 aprile 2001, in relazione alla qualità, la complessità, la specializzazione e alla tempistica della prestazioni richieste, in conformità delle vigenti norme.

Art. 33 - Elenco dei soggetti idonei al conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie

1. È istituito l'elenco dei soggetti idonei al conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie.
2. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g), h), del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.
3. I requisiti possono essere dimostrati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Art. 34 - Formazione dell'elenco

1. La formazione dell'elenco di cui al precedente art. 34 avviene mediante adeguata pubblicazione di apposito avviso informativo.
2. Entro il termine stabilito nell'avviso i soggetti interessati presentano domanda di iscrizione nell'elenco.
3. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è determinato dalla data di protocollo di arrivo dell'istanza di iscrizione.

Art. 35 - Procedure per la formazione dell'elenco

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico assume nello specifico le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e con proprio provvedimento approva l'avviso per l'istituzione dell'elenco e l'eventuale ripartizione interna.
2. L'esame delle domande di iscrizione all'elenco sarà effettuato da una Commissione composta dai Responsabili dei Servizi.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, di cui al precedente comma 1, nel prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le risultanze con proprio provvedimento, disponendo l'iscrizione dei soggetti idonei nonché la formazione dell'elenco.
4. Permane comunque da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione di cui sopra, la facoltà di includere nell'elenco, ogni qual volta lo ritenga opportuno, soggetti di provata e notoria idoneità, previa acquisizione agli atti della documentazione di cui al precedente art. 34, comma 3.
5. L'inserimento nell'elenco teste citato non può comunque costituire, da parte dei singoli soggetti, presupposto automatico d'invito né titolo per pretendere l'eventuale conferimento dell'incarico professionale.

Art. 36 - Aggiornamento dell'elenco

Annualmente, con le stesse procedure previste dai precedenti articoli, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvede all'aggiornamento dell'elenco, con l'inserimento delle nuove iscrizioni.

Le nuove iscrizioni sono inserite nell'elenco nell'ordine determinato dalla data di protocollo di arrivo dell'istanza.

Art. 37 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività.
2. La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'interessato.
3. Nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dà comunicazione al soggetto interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

4. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'elenco.
5. Le determinazioni del Responsabile dell'Ufficio devono essere rese note al soggetto interessato, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

Art. 38 - Invito di partecipazione alla consultazione comparativa

1. I soggetti inseriti nell'elenco sono invitati possibilmente secondo l'ordine di iscrizione o tramite sorteggio, sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'incarico, e possono ricevere ulteriori inviti preferibilmente dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, fatta comunque salva la maggior rispondenza alle esigenze di funzionalità degli uffici dell'Ente.
2. E' riservata comunque la facoltà insindacabile al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di avvalersi anche di soggetti non iscritti, in quanto l'elenco non è vincolante per la Stazione Appaltante.

CAPO VII DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 39 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'art. 17, o se nominato, dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 40 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'art. 17, o se nominato, dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri, nel foglio patti e condizioni o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;

- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - a) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. Per i lavori di importo fino a € 40.000,00 e/o per tutti quei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, la contabilizzazione e la liquidazione degli stessi avviene in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento previa verifica ed accertamento della regolare esecuzione dei lavori. I dati di cui al comma precedente relativi al conto finale possono essere sinteticamente riportati nella determinazione di liquidazione del Responsabile del Servizio competente oppure possono essere redatti a tergo della fattura dal Direttore dei lavori con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.

Art. 41 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Art. 42 - Ordinazione e liquidazione di forniture di beni e servizi

1. Le forniture di beni e servizi sono richiesti dal Responsabile di cui all'art. 17, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'art. 191, comma 1, D.Lgs n. 267/2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Per le forniture di beni e servizi di importo fino a € 40.000,00 e/o per tutte quelle che non richiedono modalità prestazionali di particolare complessità, l'ordine può essere sostituito dalla comunicazione di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. La liquidazione è effettuata, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità, dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

Art. 43 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione.
2. Per i lavori di importo fino a € 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione o a tergo della fattura.

3. Per le forniture di beni e servizi il collaudo non è necessario per gli interventi di importo fino ad € 40.000,00 ed è sostituito dall'attestazione della regolare esecuzione.
4. Il collaudo può essere eseguito da soggetti esterni nominati dal Responsabile di cui all'art. 17, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Art. 44 - Inadempienze

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte dell'intervento a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 45 - Anticipo fondi

1. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori, forniture e servizi in economia possono essere anticipati dalla Stazione Appaltante con mandati intestati al Responsabile Unico del Procedimento, con obbligo di rendiconto finale, nei casi previsti in sede di adozione di PEG o di PRO o di altro provvedimento di indirizzo.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di subentranti norme comunitarie, statali e regionali prevalenti e vincolanti.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 47 - Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento adottato con deliberazione C.C. n. 72 del 29/11/2000, nonché l'individuazione dei lavori, beni e servizi approvato con deliberazione G. C. n. 104 del 25/09/2007.

Art. 48 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, entrerà in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.